

l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 CTS, comma terzo, pertanto si applicano al presente atto le imposte di registro ed eventuali ipotecarie e catastali in misura fissa e si richiede l'esecuzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 Codice del Terzo Settore, essendo il presente atto stipulato all'esclusivo fine di conseguire l'iscrizione al RUNTS e quindi, acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

ARTICOLO 11

La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle dello statuto, il quale contiene anche quelle relative al funzionamento della Fondazione. Detto statuto viene qui di seguito interamente riportato:

"STATUTO DELLA FONDAZIONE

"EdC International Foundation Ente del terzo settore"

Articolo 1

Costituzione

È costituita, per iniziativa della Pia Associazione Femminile Opera di Maria (PAFOM) e dalla Pia Associazione Maschile Opera di Maria (PAMOM), la Fondazione di partecipazione denominata **"EDC INTERNATIONAL FOUNDATION Ente del terzo settore"** in forma abbreviata **"EDC INTERNATIONAL FOUNDATION ETS"** (di seguito "Fondazione"), con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI, Italia), presso Polo Lionello Bonfanti in località Burchio. Nel caso in cui la Fondazione ottenga la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), la stessa assumerà la denominazione di "EdC International Foundation ETS".

La Fondazione è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito "CTS").

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione per intero e gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, centri di assistenza o unità locali, gestionali e direzionali, comunque denominate, per lo sviluppo di tutte le attività e gli obiettivi di interesse generale previsti dal presente statuto. La Fondazione ha durata illimitata.

Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e, per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.



La Fondazione, a norma di quanto previsto dal CTS, non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione, nella misura in cui lo permettono le legislazioni dei diversi Paesi del mondo, è internazionale e si estende ove è presente la rete dell'economia di comunione, in conformità alle norme del presente Statuto.

Articolo 2

Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento degli interessi generali, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. La Fondazione per perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni



confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, la Fondazione potrà realizzare, sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, le seguenti attività:

- a) contribuire alla costruzione di un'economia più giusta, solidale e fraterna, orientata al bene comune e allo sviluppo umano integrale, anche secondo i valori e i principi dell'Economia di Comunione nella Libertà (EdC), fondata da Chiara Lubich, coinvolgendo comunità, imprese, scuole, università, organizzazioni e persone di tutto il mondo, e in particolare le persone più toccate da situazioni di vulnerabilità, in un'esperienza di reciprocità e di comunione che contribuisca a generare la fraternità universale;
- b) realizzare, nel quadro della promozione e tutela dei valori dell'economia di comunione, della persona umana, degli imprenditori e dei lavoratori in tutte le sedi nazionali e internazionali e attraverso la realizzazione di attività e azioni dirette e indirette ad esse mirate, efficaci iniziative promozionali informative e formative finalizzate a tale scopo e al perseguimento degli interessi generali di cui al presente articolo, qualsiasi tipo di attività, interventi e iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) combattere, attraverso la comunione, tutte le forme di povertà che feriscono la dignità umana, condividendo bisogni e risorse in una logica di reciprocità, specialmente a livello comunitario, evitando il mero assistenzialismo;
- d) lavorare per ridurre, attraverso la fraternità e la comunione, le disuguaglianze strutturali nelle opportunità, cause fondamentali dell'ingiustizia, per risanare le fratture prodotte dal sistema socioeconomico nelle comunità di tutto il pianeta;
- e) promuovere la creazione di spazi e opportunità di formazione e sviluppo personale e professionale di tutte le persone, con particolare attenzione a quelle che si trovano in situazione di vulnerabilità socioeconomica;
- f) promuovere, nel contesto economico, spazi di dialogo e di incontro profondo tra le persone, su un piano di uguaglianza, per ripensare l'economia a partire dalle persone più marginalizzate da esso;
- g) promuovere la ricerca, la formazione e la diffusione di nuove conoscenze, sia dal punto di vista della teoria economica che della pratica imprenditoriale che delle azioni che riguardano la vulnerabilità, con l'obiettivo di trasformare l'economia nel rispetto della dignità della persona umana, del primato del bene comune, della destinazione universale dei beni e della cura della "casa comune";
- h) promuovere l'imprenditorialità etica, inclusiva e

sostenibile, ad impatto positivo, in accordo con i valori e i principi dell'economia di comunione;

i) diffondere ampiamente la "cultura del dono", caratteristica dell'Economia di Comunione, in ambito accademico, scolastico, imprenditoriale, politico, tra le persone in situazione di vulnerabilità e, in generale, tra i diversi stakeholders dell'economia, e promuovere un'educazione al dono, alla gratuità e alla reciprocità come stile di vita capace di rigenerare il tessuto sociale e l'economia;

j) sviluppare e sostenere la rete di persone e organizzazioni che si sentono chiamate a vivere i valori e i principi dell'economia di comunione nei loro diversi ambienti, secondo il principio di sussidiarietà;

k) cooperare con altre persone e organizzazioni che condividono gli stessi o simili obiettivi, al fine di raggiungere un maggiore impatto trasformativo sulla società; promuovere, organizzare e gestire studi, convegni, seminari, corsi e ogni altra attività di formazione e informazione finalizzata a coltivare e sviluppare l'intuizione dell'economia di comunione;

l) collaborare e favorire la collaborazione della rete globale dell'economia di comunione con altri enti privati o pubblici impegnati negli stessi ambiti in cui opera la Fondazione e con scopi, fini e valori convergenti con quelli a cui essa si ispira;

m) supportare ogni attività e mezzo che metta in collegamento chiunque si riconosca nell'intuizione dell'economia di comunione, in modo che possa essere collegato e sentirsi partecipe di una comunità globale;

n) favorire e alimentare in maniera sussidiaria il dialogo vivo e continuo tra persone e gruppi che si riconoscono nell'economia di comunione, e rappresentarle a livello istituzionale internazionale.

3. E' vietata ogni forma di distribuzione di utili e avanzzi di gestione a norma di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 3

Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei,



agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con fondazioni, associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, nel rispetto di quanto previsto dal CTS.

La Fondazione, nel perseguimento degli interessi generali di cui al presente Statuto, può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) istituire bandi, premi, concorsi, borse di studio e di ricerca, finanziamenti a sostegno di progetti sociali, imprenditoriali, culturali, accademici, con modalità da determinare dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi;
- c) realizzare materiali e pubblicazioni multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione;
- d) svolgere, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attività di produzione scientifica, pubblicistica ed editoriale;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- f) creare, gestire, tutelare e, se del caso, concedere in godimento a terzi i segni distintivi della Fondazione come appresso meglio precisato;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'animazione della comunità globale di persone e organizzazioni coinvolte nel movimento dell'economia di comunione, rivolgendosi ai più larghi settori di appartenenza territoriale e di cittadinanza senza

distinzione di etnia, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose, alla sola condizione dichiarata e coerente dell'adesione ai principi, ai valori e alla policy dell'EdC indicati nel presente Statuto e nell'atto costitutivo.

Articolo 4

Responsabilità

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci fondatori, delle altre categorie di soci e dei propri membri, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai soci fondatori per un valore complessivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e degli interessi generali.

Il fondo di dotazione è finalizzato ad assicurare la continuità e la solvibilità della Fondazione, e il fondo di gestione è destinato alle spese di funzionamento della Fondazione. Ulteriori e diverse tipologie di fondi potranno essere previste con delibera del Consiglio di Amministrazione e solo per il perseguimento dei fini statutari.

Il Fondo di dotazione è costituito:

- a) dagli apporti monetari effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo di valore pari a € 30.000 (trentamila) e dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori successivamente, nonché provenienti dai soci sostenitori o comunque da qualunque ente, nazionale o estero, pubblico o privato, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- b) dalla parte delle entrate non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il fondo di dotazione.

Il Fondo di gestione è costituito:

- a) da ogni eventuale liberalità, contributo, donazione o lascito non espressamente finalizzato all'incremento del fondo di dotazione, proveniente da enti pubblici o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali ed estere;
- b) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie,



strumentali e connesse della Fondazione;

c) dalle rendite provenienti dalla gestione del patrimonio;

d) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri non destinati espressamente ad incremento del fondo di dotazione;

e) da eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati all'incremento del fondo di dotazione.

Articolo 6

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di consulenti, collaboratori e volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

Articolo 7

Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in conformità alle norme di legge. Al bilancio deve essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati innanzitutto per la ricostituzione del fondo di dotazione se resa necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 8

Definizione e categorie dei soci fondatori, sostenitori e onorari

1. I soci della Fondazione si suddividono in soci fondatori, soci sostenitori e soci onorari.

a) i "soci fondatori", ovverosia le persone fisiche e/o gli enti che sono intervenuti nell'atto di costituzione della Fondazione.

b) i "soci sostenitori", le persone fisiche e gli enti giuridici che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di

Amministrazione, ammessi a partecipare alla Fondazione quali "soci sostenitori" con il diritto di partecipare, con il proprio rappresentante unico, al Consiglio di Amministrazione; il rappresentante sarà eletto tra di essi in rappresentanza dell'intera categoria dei "soci sostenitori".

c) i "soci onorari", le persone fisiche o gli enti giuridici che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione, ammessi o designati per meriti a partecipare alla Fondazione quali "soci onorari" senza il diritto di partecipare con propri rappresentanti al Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di socio fondatore è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 13 del presente Statuto. In particolare, ai fini del presente articolo 8 dello Statuto, i "soci fondatori e sostenitori" devono condividere e, pertanto, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i soci fondatori perseguono attraverso la Fondazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2 del presente Statuto.

3. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei soci diviso per categorie ai sensi del precedente comma 1, nel quale saranno indicati la sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e soci in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Articolo 9

Soci fondatori

I soci fondatori hanno il compito di:

a) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in loro rappresentanza, e nominarli e/o revocarli, secondo le modalità di cui all'art.13; deliberare sulle modifiche statutarie, sempre fatta salva l'approvazione dell'autorità amministrativa cui è deputato il controllo ai sensi di legge e proporre il Presidente, il Segretario Generale e il Direttore Generale;

b) deliberare lo scioglimento dell'Ente o la fusione in altri enti e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017;

Le delibere dei Fondatori vengono annotate nell'apposito libro verbali e sottoscritte dai rappresentanti nominati per la Fondazione e comunicate al Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti.

Articolo 10

Soci sostenitori

Possono divenire soci sostenitori, a seguito di formale domanda di ammissione e apposita deliberazione di



approvazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e le persone giuridiche private che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire su base pluriennale al patrimonio della Fondazione con il versamento della quota associativa annuale e con beni materiali o immateriali, servizi o prestazioni ed attività professionali di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa di riferimento. I soci sostenitori, se in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di nominare un solo consigliere di amministrazione in rappresentanza di tutta la compagine dei soci sostenitori. Possono divenire soci sostenitori, anche particolari portatori di interesse o partenariati strategici per le attività e la missione della Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione inviti a partecipare all'Assemblea dei soci sostenitori secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso, attraverso un apposito regolamento. La partecipazione alla Fondazione dura per il periodo in cui vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni. La perdita della qualifica di socio viene accertata e comunicata dalla Presidenza al soggetto interessato.

Articolo 11

Soci onorari

Possono divenire soci onorari, a seguito di formale domanda di ammissione e/o apposita deliberazione di approvazione o designazione per meriti a cura del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e le persone giuridiche pubbliche o private che condividano gli scopi della Fondazione. Possono impegnarsi a contribuire su base pluriennale al patrimonio della Fondazione con il versamento di una quota associativa annuale e/o con beni materiali o immateriali, servizi o prestazioni ed attività professionali di particolare rilievo, nelle forme e nella misura che essi vorranno adottare. I soci onorari hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci sostenitori ma senza diritto di voto.

Articolo 12

Ammissione

1. Può presentare domanda di ammissione quale "socio sostenitore" o quale "socio onorario" della Fondazione qualsiasi persona fisica o ente giuridico privato che ne condivida le finalità, intenda contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di soci. Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui

criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei soci, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto.

Avverso il rifiuto è ammesso reclamo all'assemblea dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può anche stabilire l'ammissione dell'aspirante socio in una categoria di soci diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.

3. A seguito dell'ammissione, il socio è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

Articolo 13

Cessazione

La qualifica di socio della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente associato, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal socio, in sede di stipula dell'atto o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

Un socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente e al CDA. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal socio e non ancora adempiuti.

Decade automaticamente dalla sua qualifica il socio che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi. L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica all'indirizzo del legale rappresentante. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal socio e non ancora adempiuti.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;



- b) il Presidente ed il Vicepresidente;
- c) il Segretario Generale ove nominato;
- d) l'Assemblea dei soci sostenitori;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Direttore Generale ove nominato.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal numero minimo di 3 componenti denominati Consiglieri, compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale (ove nominato) nominati dai Fondatori e 1 in rappresentanza di tutti i soci sostenitori.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Tutti i Consiglieri restano in carica cinque anni, salvo dimissioni, morte o revoca prima della scadenza del mandato da parte dei Fondatori, senza necessità di motivazione o giusta causa, e posso essere rinominati.

In caso di vacanza sopravvenuta della carica di Consigliere, da qualunque causa dipenda, il Consiglio di Amministrazione sollecita i Fondatori a provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla sostituzione con altro consigliere, che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri. In mancanza di nomina, si ridurrà automaticamente il numero di componenti del Consiglio sempre che il numero risultante non sia inferiore a tre.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto riservato dal presente statuto ad altri Organi. Esso provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione ed in particolare:

- a) Nomina al proprio interno, all'unanimità, Presidente e Vicepresidente e ne fissa i poteri e le deleghe;
- b) decide su eventuali modifiche statutarie;
- c) propone all'Assemblea dei soci sostenitori i programmi e gli obiettivi periodici della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.2;
- d) istruisce il programma pluriennale delle attività e informa l'Assemblea dei soci sostenitori e ne dà esecuzione;
- e) individua le aree di attività della Fondazione predispone e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- f) decide della costituzione di riserve facoltative e del relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- g) redige ed emana i regolamenti interni alla Fondazione;
- h) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita

di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

i) delibera sull'approvazione delle domande di ammissione di nuovi soci sostenitori e onorari e sulle proposte di esclusione di cui all'art.13;

j) nomina il/i componenti dell'Organo di Controllo e nei casi previsti dalla legge anche il Revisori dei conti, stabilendone compenso e durata dell'incarico;

k) individua gli eventuali dipartimenti operativi della Fondazione, nomina i responsabili, determinandone compenso, compiti, durata e natura dell'incarico, e delibera il piano di eventuali assunzioni e collaborazioni.

l) decide dell'assunzione di partecipazioni in associazioni, fondazioni o società;

m) stabilisce e approva partenariati strategici e collaborazioni stabili con altri enti, associazioni, cooperative, fondazioni, reti ed hub di impresa ed aggregazioni di ogni genere;

n) decide dell'istituzione e dell'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali sedi secondarie e rappresentanze fuori della sede legale;

o) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto o comunque non affidato ad altri Organi.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni. Il Consiglio può altresì istituire comitati consultivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere in presenza e/o anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio in cui siano presenti tutti i suoi componenti, anche in difetto di una convocazione formale purchè presenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni - riducibili a due in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di



distanza da questa. Se tutti i Consiglieri sono presenti fisicamente o anche on line, è possibile deliberare per urgenza e senza convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia in presenza che on line, partecipa senza diritto di voto uno o più membri dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione decade ove venga meno oltre il numero minimo dei componenti. In tal caso i Fondatori provvedono a ricostituirlo ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione come da art.15 su indicazione dei soci fondatori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci sostenitori,
- b) cura l'osservanza dello Statuto;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci sostenitori;
- d) esercita le funzioni di iniziativa ed impulso necessarie al buon funzionamento della Fondazione e vigila sugli aspetti amministrativi e gestionali della stessa;
- e) cura le relazioni con i Fondatori e provvede ad aggiornarli sulla vita della Fondazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione,
- g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vicepresidente;
- h) previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire procura speciale per il compimento di atti determinati o categorie di atti o singoli affari, anche a soggetti estranei alla Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Articolo 17

Assemblea dei Soci sostenitori

L'Assemblea dei soci sostenitori e onorari rappresenta il

luogo/momento della partecipazione e del dialogo fra i membri della Fondazione. Essa è costituita da tutti i soci sostenitori e, ove presenti, dai soci onorari ed è l'organo collegiale di promozione della Fondazione che ha il compito di:

- a) formulare proposte non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione circa le linee generali dell'attività ed il programma pluriennale delle attività della Fondazione, proporre possibili partenariati strategici o partecipazioni in associazioni, fondazioni o società;
- b) valutare e chiedere modifiche o integrazioni ai programmi e gli obiettivi periodici della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, senza obbligo di recepimento;
- c) prendere visione del bilancio consuntivo e preventivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, formulando eventuali proposte utili ad apportare miglioramenti nella gestione;
- d) formulare proposte non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione circa eventuali modifiche statutarie
- e) formulare quesiti e/o interrogazioni su argomenti specifici al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno e ogni altra volta che sia richiesto dalla metà degli aventi diritto al voto, o sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione per particolari urgenze. Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'Assemblea è disciplinata con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10.

L'Assemblea dei soci sostenitori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti

L'avviso di convocazione deve essere inviato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I soci sostenitori possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro socio che non sia membro di altri Organi della Fondazione, indicando l'eventuale limite di mandato del delegato. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni partecipante all'assemblea ha



diritto ad un voto. Delle riunioni dell'Assemblea dei soci sostenitori viene redatto un verbale, inserito nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci sostenitori partecipa senza diritto di voto l'Organo di controllo e possono parteciparvi, senza diritto di voto, oltre al Presidente e al Vicepresidente della Fondazione anche i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Organo di controllo

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di costituzione, la Fondazione nomina un Organo di controllo monocratico, costituito da un sindaco unico ed uno supplente, o collegiale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non imponga l'organo collegiale.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del

codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 19

Revisione legale

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per legge.



Articolo 20

Modalità telematiche di riunione degli organi collegiali e dei comitati

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei soci sostenitori, dell'Organo di controllo, se collegiale, e di qualsiasi altro organismo collegiale o comitato della Fondazione si possono svolgere in presenza, mediante mezzi di telecomunicazione e in forma mista, così come previsto dal D.Lgs. 117/2017, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21

Struttura organizzativa

La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa funzionale ai propri fini statutari, definita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal bilancio di previsione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di impiego e collaborazione previste dalla legge e può anche impiegare temporaneamente personale di Enti esterni alla Fondazione sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 22

Denominazione e segni distintivi

La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo della sua denominazione a norma di legge, in tutte le lingue, del marchio, nonché di tutti i simboli e/o i loghi utilizzati per la comunicazione e diffusione della propria attività.

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può tuttavia concedere in godimento gratuito o oneroso i suoi segni distintivi anche a terzi e alle articolazioni territoriali dell'Ente.

A tal fine ciascun organismo, articolazione territoriale, membro o consigliere è tenuto a comunicare senza indugio ogni nuovo utilizzo del marchio o dei segni distintivi al Consiglio di Amministrazione affinché ne promuova la tutela.

In caso di scioglimento del rapporto con il singolo membro o componente di un organo della Fondazione è fatto divieto a costui di fare qualunque uso del marchio e dei segni distintivi in genere della Fondazione.

Articolo 23

Libri e Scritture Contabili

La Fondazione, oltre a quanto stabilito nelle norme del presente statuto, tiene il Libro delle deliberazioni dei Fondatori, il Libro dei soci sostenitori, ove sono annotate le generalità di ciascuno e le vicende associative, il Libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei soci sostenitori e dell'Organo di Controllo.

Articolo 24

Estinzione e devoluzione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del Consiglio di Amministrazione e indicazione dei soci fondatori, informata l'Assemblea dei soci sostenitori, dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

Articolo 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato e le norme del Codice del Terzo Settore.

Articolo 26

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede legale la Fondazione.

Articolo 27

Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo."

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, presenti i testi, ai comparenti, i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà sottoscrivendolo con i testimoni, alle ore dodici e minuti dieci.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia consta di quattordici fogli di cui occupa cinquantatre facciate e quanto della presente.

F.TO RUPERTO BATTISTON

F.TO PAOLA BARATTO

F.TO EMANUELA BERNARDO (TESTE)

F.TO EMANUELA LEONORO (TESTE)

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero. *QUATTORDICI* fogli, per uso "**FISCALE**".

Latina, lì 26 maggio 2026

[Handwritten signature]



